

Il Servizio di conciliazione della Chambre è iscritto al Registro degli Organismi di mediazione dal 23 giugno 2011 al numero 397.

Ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. 28/2010 la **mediazione è obbligatoria in materia di:** *diritti reali, locazione, comodato, affitto di azienda, divisioni, successioni, responsabilità medica e sanitaria, diffamazione, condominio, contratti bancari, finanziari e assicurativi, patti di famiglia; dal 30/6/2023 anche per associazione in partecipazione, consorzio, contratti di rete, contratti d'opera, franchising, contratti di somministrazione, subfornitura e società di persone.*

La mediazione è altresì obbligatoria *quando viene demandata dal Giudice, quando in corso di causa viene disposto il tentativo di mediazione, ai sensi dell'art. 5-quater del d. lgs. 28/2010.*

L'esperimento del procedimento di mediazione in queste materie è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

E' obbligatoria l'assistenza dei legali. L'accordo firmato dai legali ha valore di titolo esecutivo.

E' comunque possibile presentare istanza, al di fuori di queste materie, per la **mediazione volontaria.**

Come avviare una procedura di mediazione

Dal 1° maggio 2025 le procedure di mediazione attivate presso la Chambre dovranno essere depositate con il servizio online **ConciliaCamera** che consente di:

- presentare le domande di mediazione
- inviare comunicazioni di adesione
- inviare documentazione integrativa
- consultare la documentazione depositata e lo stato del procedimento.

La registrazione al servizio online ConciliaCamera ed il suo utilizzo sono completamente **gratuiti**. Si accede, previa registrazione, dal sito ConciliaCamera.

In alternativa, il deposito della domanda può essere effettuato sull'apposito modello cui va allegata la documentazione indicata nel modello medesimo (vedi sotto sezione allegati):

- direttamente allo sportello del Servizio di conciliazione - Regione Borgnalle, 12 - 11100 Aosta
- via pec all'indirizzo mediazione@ao.legalmail.camcom.it - in tal caso, allegare la domanda scansionata separatamente dai documenti di identità.

Il procedimento

Il primo incontro di mediazione deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.

Al primo incontro, in caso di adesione della parte invitata e quindi, in presenza di ambedue le parti, il procedimento di mediazione si intende già avviato.

La mediazione ha una durata di 6 mesi, prorogabili di tre se la mediazione è delegata e di tre in tre se la procedura è obbligatorio o volontaria.

Il mediatore è un terzo imparziale, esperto in tecniche di mediazione, che non ha poteri decisori: assiste le parti affinché trovino una soluzione amichevole, soddisfacente per entrambe.

Presso la Chambre sono iscritti 9 mediatori.

Spese

Ai sensi dell'art. 28 del DM n. 150/2023, **per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'Organismo di mediazione un importo a titolo di indennità che comprende le spese di avvio e le spese di mediazione** comprendenti il compenso per il mediatore, secondo la seguente tabella:

Valore della lite	**Spese di avvio per ciascuna parte (mediazioni volontarie)**	**Spese di avvio per ciascuna parte (mediazioni condizione di procedibilità)**
Fino a € 1.000,00	€ 40 (+ IVA)	€ 32 (+ IVA)
Da € 1.001,00 a € 50.000,00	€ 75 (+ IVA)	€ 60 (+ IVA)
Oltre € 50.001,00 e indeter minato/indeterminabile	€ 110 (+ IVA)	€ 88 (+ IVA)

Valore della lite	**Spese di mediazione per ciascuna parte (mediazioni volontarie)**	**Spese di mediazione per ciascuna parte (mediazioni condizione di procedibilità)**
Fino a € 1.000,00 e indeter minato/indeterminabile basso	€ 60 (+ IVA)	€ 48 (+ IVA)

Da € 1.001,00 a € 50.000,00 e indeterminato/ indeterminabile medio	€ 120 (+ IVA)	€ 96 (+ IVA)
Oltre € 50.001,00 e indeterminato/indeterminabile alto	€ 170 (+ IVA)	€ 136 (+ IVA)

Sono altresì dovute le spese vive documentate.

In base all'esito del primo incontro, potrebbero essere dovute ulteriori spese in conformità al DM 150/2023, per le quali si rimanda all'allegato A) alla determinazione d'urgenza del Presidente con i poteri della Giunta camerale n. 3 in data 14 novembre 2023 (vedi sotto sezione allegati).

Come previsto dall'art. 46 di tale Decreto, alle **domande presentate prima della data di entrata in vigore (15/11/2023) continuano ad applicarsi le tariffe previste dal D.M. n. 180/2010,** allegate al Regolamento dell'Organismo, approvato dal Consiglio camerale in data 06/11/2015.

Per maggiori informazioni sulle modalità di pagamento si prega di contattare gli uffici della Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni al numero 0165-573062.

All'esito del procedimento di mediazione, se il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Unico centro di interessi

Ai fini della corresponsione delle indennità di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un'unica parte. Ai fini dell'individuazione del Centro unico di interessi non rilevano l'identità o l'analogia della posizione assunta dalle parti all'interno della procedura di mediazione o la contitolarità di un mero interesse.

Per l'individuazione del Centro unico di interessi è cioè necessaria la contitolarità di un diritto unitario sul piano sostanziale da parte dei soggetti che intendano costituirsi, appunto, quale Centro unico di interessi, in maniera tale che gli stessi, anche astrattamente, non possano avere interessi confliggenti. Anche l'assistenza di un unico legale non rappresenta motivo per l'individuazione di un unico centro di interessi.

Non costituiscono centro unico di interessi:

i singoli eredi nel caso di divisione ereditaria, i singoli comunisti nello scioglimento della comunione,

Costituiscono un unico centro di interessi i cointestatari o i contitolari di beni materiali ed immateriali.

- i creditori o i debitori solidali o parziali;

- il fideiussore e il debitore principale.

Normativa

- D. Lgs. 28/2010
- Sentenza Corte Costituzionale 272/2012
- G.U. 49 del 12/12/2012
- D.M. 150/2023
- D. Lgs. 31/2024

Allegati

Modulo domanda mediazione - editabile

Modulo adesione mediazione - editabile

Modulo patrocinio - editabile

Domanda di mediazione congiunta

Procura sostanziale

Onorari Mediatori All. Delibera Giunta camerale n.16 del 2025

Elenco mediatori

Costi della mediazione

Regolamento di Mediazione

Indennità spese servizio di Mediazione

Codice Etico

Contatti

Unità organizzativa:

Servizio di Conciliazione

Indirizzo:

Reg. Borgnalle, 12 - AOSTA

Telefono:

0165 573062

Email:

conciliazione@ao.camcom.it

PEC:

mediazione@ao.legalmail.camcom.it

Orari:

Orario **sportello**: dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 14.00
Orario **telefonico**: lunedì e venerdì ore 9.00 - 14.00. Martedì, mercoledì e giovedì ore 9.00 - 12.30 e 13.30 - 16.00.

Responsabile dell'Organismo: Avv. Vittoria Morabito - Unioncamere Piemonte
Segreteria:
Maria Cristina Rossi

Ultima modifica:

Martedì, Settembre 8, 2026 - 16:36

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Select rating
Average: 3.7 (3 votes)

Aliquota